



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO:

VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TARI: ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 22/07/2021, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	si
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	no
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	si		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	si		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	si		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 12 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

OGGETTO:

**VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI: ANNO 2021**

Il Sindaco – Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco per l'esposizione della proposta agli atti, che evidenzia l'aumento dei costi del servizio.

Il Sindaco: le tariffe hanno avuto delle impennate esponenziali.

Procopio le responsabilità sono politiche

Sindaco.

L'Ato si trova in situazione molto critica, spesso mancano i riferimenti per i conferimenti e l'uso delle varie discariche comporta un aumento dei costi.

Federico, prosegue nell'esposizione del PEF, rilevando che l'esposizione dei costi relativo al PEF 2020 era riferito ai costi sostenuti nel 2019; espone sul conguaglio 2020, evidenziando che la quota di 110.000,00 viene ammortizzata con un contributo ministeriale. Prosegue il proprio intervento esponendo che se l'Amministrazione avesse dato seguito al precedente contratto sulla raccolta dei rifiuti ci sarebbe stato un ulteriore aumento.

Sindaco espone che a gennaio il Ministero chiedeva chiarimenti sul piano di riequilibrio e sull'economicità dei servizi, ivi compreso il servizio di raccolta rifiuti.

Tassone chiede chiarimenti sulla nota del Ministero.

Procopio: ci sarà un ulteriore aumento anche per l'anno 2021, a seguito di conguaglio. Il contratto che è stato risolto, come si rileva dalla relazione del responsabile Pisani non riportava costi alti.

Federico: la ditta non era disposta a portare avanti il rapporto contrattuale.

Procopio: registriamo un aumento delle tariffe per il periodo 2021/2023.

Federico: dobbiamo aumentare la raccolta differenziata.

Sindaco: risulta che a seguito dell'incremento della raccolta differenziata siamo passati al 44/45%.

Procopio: dagli uffici comunali ho avuto un dato diverso.

Sindaco: va incrementata la raccolta differenziata e fatta campagna di sensibilizzazione, avevamo già fatto nel passato, poi a causa della pandemia i risultati non sono quelli che speravamo di ottenere. Continueremo a sensibilizzare; purtroppo abbiamo difficoltà con ATO; speriamo che le tariffe non continuino a lievitare.

Procopio: chiede chiarimenti sui costi di spazzamento e lavaggio; spesso intervengono i dipendenti comunali per la raccolta e non ci risultano lettere di contestazione alla ditta; date voli il camion, per la raccolta? Se è così si crea un danno all'ente.

Sindaco: sicuramente ci saranno delle contestazioni alla ditta.

Procopio: la ditta non fa il servizio secondo quando programmato nell'affidamento del servizio.

Federico: chiederemo chiarimenti e faremo dei controlli.

Tassone : non abbiamo fatto striscioni come fatto da altri nel passato; state aumentando le tariffe. In passato abbiamo riconosciuto debiti fuori bilancio e debiti vari; oggi vi rendete conto delle difficoltà; prosegue il proprio intervento facendo riferimento alle somme dovute a So.Ri.Cal precisando che si cercava di pagare il corrente e rateizzare i debiti pregressi.

L'aumento delle tariffe non è una vostra colpa. Sono contento dei contenuti della relazione riferita al precedente progetto per la raccolta rifiuti , che era valido.

Federico: ci sono i miei interventi nei precedenti consigli Comunali, contrari al contratto, poi risolto.

Tassone: state aumentando le tariffe.

Federico: Se avessimo portato avanti il precedente affidamento le tariffe sarebbero aumentate di 200.000,00 euro.

Tassone: manca l'isola ecologica, la piattaforma; prendo atto dei problemi sul territorio per l'ATO, ma si poteva rivedere il precedente progetto che avrebbe risolto i problemi; rivediamo quel progetto così migliorerà la percentuale della differenziata, altrimenti così continuano ad aumentare le tariffe.

Federico: c'è una riduzione di 100.000,0 rispetto all'anno precedente, con riduzione del 25% per le attività colpite dalla chiusura a causa della pandemia.

Tassone: dovete rivedere il sistema di raccolta.

Sindaco: l'idea di avere sul territorio comunale l'isola ecologica è valida, ma la raccolta deve essere supportata da tessere di riconoscimento.

Tassone: dunque si ritiene valido il precedente progetto.

Sindaco: sarebbero state aggravate le tariffe.

Regio: c'è un risparmio di circa 1.000,00 euro.

Sindaco: non bisogna gravare i cittadini di altri costi.

Regio: perché non avete rimodulato il progetto?

Sindaco: la ditta non ha ritenuto di rimodulare il progetto.

Regio: con il precedente affidamento si corrispondeva lo straordinario ai dipendenti; c'è responsabilità del committente; risulta un sequestro di area che non poteva essere affidata alla stessa ditta.

Sindaco: c'è un contratto di appalto il servizio deve essere espletato dalla ditta.

Procopio – dichiarazione di voto: voteremo contro il provvedimento perché le tariffe saranno aumentate per l'anno 2021 e l'aumento graverà sui cittadini.

Federico: se si fosse dato seguito al precedente affidamento ci sarebbe stato un ulteriore aumento delle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei*

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'
(lett. f);

- *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
- *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- Il DUC ATO Vibo Valentia con nota a firma della Dott.ssa Adriana Teti, con nota del 29/06/2021, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot.n. 9892 ha comunicato che "l'ATO 4 di Vibo Valentia non ha ancora avviato l'esecuzione del piano d'ambito e pertanto tutti i comuni gestiscono il servizio autonomamente" precisando di seguito che lo stesso Ufficio "non può validare i PEF dei comuni così come richiesto dalla Delibera ARERA 443/2019"
- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Serra San Bruno non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario grezzo trasmesso dal soggetto gestore MAR SERVICE srl con sede in via G.La Farina n.09 – Fiumefreddo di Sicilia (CT) P.Iva n.0447585087 ammonta ad € 345.520,00, mentre la Società MEA Manna Ecologia Ambiente srl non ha fornito i dati richiesti;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 1.238.624,09;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione tecnica del Piano Economico Finanziario per l'applicazione delle Tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti Deliberazione Arera 443/2019;

c) appendice 1 schema tipo PEF ARERA modello di calcolo (MTR);

d) appendice - 2 Relazione di accompagnamento al PEF;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

- gestito in economia per lo spazzamento e sfalcio;
- esternalizzato alla Ditta MAR SERVICE srl, srl con sede in via G. La Farina n.09 – Fiumefreddo di Sicilia (CT) P.Iva n.0447585087 per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, giusta determina di affidamento del Responsabile del Servizio n. 69 del 04/05/2021;

Visto il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016, modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n.570 del 29 novembre 2019, ai sensi della legge regionale n. 14/2014;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 relativamente al Comune di Serra San Bruno è complessivamente pari ad € 891.868,916;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato.

Dato atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Richiamati inoltre,

- l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 mente del quale *"... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..."* ed altresì, il successivo comma 3 per cui *"... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ..."*;
- Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile *"... estendere il concetto di <<restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività >> a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ..."*.
- Preso atto che risulta, assegnato al Comune di Serra San Bruno un importo pari ad €. 40.825,00, quale contributo agevolazioni TARI 2021 a utenze non domestiche;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio del tessuto economico produttivo maggiormente colpito dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche, dando al contempo atto che il costo delle riduzioni, complessivamente pari ad €. 40.825,00 trova integrale copertura mediante il fondo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base della ragionevole graduazione (mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed esenzioni), pur sempre in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti., per cui:

68,29% a carico delle utenze domestiche;

31,71% a carico delle utenze non domestiche;

Vista la delibera C.C. n. 22 del 17/08/2020 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista altresì la successiva delibera C.C. n. 58 del 28/12/2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L. n.18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2020 è stato validato/approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021, pari complessivamente ad € 331.570,990 come segue:

- a) 2021: € 110.523,66
- b) 2022: € 110.523,66
- c) 2023: € 110.523,66

Ritenuto in proposito:

Richiamare il D.L. 34/2000 art. 106 e art. 39 del DL n. 104 del 2020 che assegnava al Comune di Serra San Bruno per l'anno 2020 un contributo di €. 74.793,00 per agevolazione TARI ripartito in €. 23.408,00 per le utenze domestiche e €.51.385,00 per le utenze non domestiche;

DATO ATTO che la somma assegnata di cui sopra come chiarito dalla Faq n. 36 del 21/01/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze può essere utilizzata per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020, il cui costo complessivo è di 331.570,99 ripartito in tre annualità pari a €. 110.523,66. Il finanziamento del conguaglio come chiarito nella faq del Ministero Dell'Economia costituisce un'agevolazione tariffaria;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B)** relativa alle utenze domestiche e all'**Allegato C)** relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto la variazione **2021/2020** è pari a 0,9894, mentre il limite massimo di variazione annuale è pari a 1,012;
- ai sensi dell'art. 4.5 *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se*

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 52, comma 2 lett. b), del D.L. 73/2021 con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, per gli Enti Locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al Decreto Legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n.64 e successivi rifinanziamenti, è differito al 31 luglio 2021, pertanto fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato Atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell'ambiente di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., nella misura fissata Dall'Amministrazione provinciale di Vibo Valentia;

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 267/2000:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. B) n.7 D.Lgs n.267/2000;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti favorevoli 8 – Contrari 2 (Tassone Procopio) e astenuti 2 (Regio – Figliucci) resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di

- cui all' Allegato A) sub n. 3;
- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
 - 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui all'**Allegato B)** relativa alle **utenze domestiche** e alla **Allegato C)** relativa alle **utenze non domestiche**;
 - 4) di quantificare in € 1.238.624,09 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
 - 5) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d'igiene dell'ambiente di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., nella misura fissata dall'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia;
 - 6) di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni ed esenzioni previste nel vigente regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) trovano copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti ovvero mediante inserimento nel Piano Finanziario;
 - 7) di stabilire che, il contributo assegnato al Comune di Serra San Bruno ai sensi del D.L. n.34/2020 art. 106 e art. 39 del D.L. 104/2020 per l'anno 2020 pari a €. 74.793,00 per agevolazioni TARI ripartito in €. 23.408,00 per le utenze domestiche e €. 51.385,00 per le utenze non domestiche dovrà essere utilizzata per finanziare il conguaglio Tari PEF 2020, il cui costo complessivo è di €. 331.570,99 ripartito in tre annualità pari a €. 110.523,66.. Come chiarito nella faq il Ministero Dell'Economia il finanziamento del conguaglio costituisce un'agevolazione tariffaria;
 - 8) di stabilire e approvare, inoltre, le percentuali di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche così come risultano dalla Tabella quale **Allegato D**, parte integrante e sostanziale della presente, dando al contempo atto che il costo di queste riduzioni, complessivamente pari ad €. 40.825,00, quale contributo agevolazioni TARI 2021 a utenze non domestiche;
 - 9) di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
 - 10) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
 - 11) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

[illegible]

Comune di SERRA SAN BRUNO
Provincia di
VIBO VALENTIA



TARI
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
ANNO 2021

IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Premessa

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Competenze ed entrate tariffarie

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI ANNO 2021) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99. Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

PARTE I

(PIANO FINANZIARIO 2021)

SVILUPPO MTR

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e all'aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF, e fa riferimento:

- Allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1" schema tipo PEF utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
- Alla presente relazione che si attiene allo "443-2019-R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- All'allegato A "Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021" indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
 - b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
 - c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
 - d) Trattamento, recupero e smaltimento
 - e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.
-

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani e quindi che risultano escluse dalla copertura delle tariffe sono:

- a) Raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) Derattizzazione;
- c) Disinfestazione;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2021
 - ✓ $\sum T_a$ = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
 - ✓ $\sum TV_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costovariabile
 - ✓ $\sum TF_a$ = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso
-

Componenti di costo variabile

$$\Sigma TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COITV_{aexp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a) AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati;
 - ✓ CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU;
 - ✓ CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU;
 - ✓ CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
 - ✓ $COITV_{aexp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro questionale;
 - ✓ $-b(AR_a)$ dove b è il fattore di *sharing* dei proventi (valore compreso tra 0,3 e 0,6)
 - ✓ AR è la somma dei proventi della vendita di materiale derivante dai rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
 - ✓ $(1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}$ dove ω ha un valore compreso tra 0,1 e 0,4 mentre $AR_{CONAI,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
 - ✓ $(1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 - 2020 mentre $RC_{TV,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.
-

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffario relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ *COVTV* di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID 2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
 - ✓ *COSTV* è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).
 - ✓ *RCNDTV/r* è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, *r'* rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3. Questa componente (*RCNDTV*), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.
 - ✓ *RCUTV,a* è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
 - ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.
-

Componenti di costo fisso

$$\Sigma T F a = C S L a + C C a + C K a + C O I T F, a \exp + (1 + \gamma a) R C T F, a / r$$

Dove:

- ✓ CSL_a è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e Lavaggio;
- ✓ CC_a sono i costi comuni e comprendono
 - $CARCa$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende per le operazioni di:
 - Accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
 - Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center);
 - Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
 - Promozione di campagna ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
 - Prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);
 - $CGGa$ sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
 - $CCDa$ sono i costi relativi alla quota dei crediti inesigibili determinati:
 - Nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
 - Nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi di svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

- *COAL_a* include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all'interno dei costi operativi di gestione gli eventuali costi sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e per eventuali misure di prevenzione.

- ✓ CK_a sono i costi d'uso del capitale;
- ✓ $COITF_{aexp}$ ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro questionale;
- ✓ $(1 + \gamma_a)RC_{TF,a}/r$ dove γ è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 - 2020 ed è posto a -0,1 ($RC_{TF,a} > 0$) mentre $RC_{TF,a}$ è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi, r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffario relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ $COVTF_{2021}$ di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID 2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
 - ✓ $RCUTF_a$ è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
 - ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.
-

Dati di conto economico

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2021 *in base alla determinazione 002/DRIF/2020 articolo 1.5 lettera b:*

Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2021, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.

L'attuale gestore a fronte dell'inizio dell'attività del 06/05/2021 ha inviato i costi riferiti alla raccolta rifiuti in maniera differenziata con il metodo porta a porta, per completezza il comune ha calcolato il PEF basandosi sui costi 2021, in previsione, non applicando nessun conguaglio.

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in:

- **Costi operativi di gestione (CG)**
- **Costi Comuni (CC)**
- **Costi Uso del capitale (CK)**

Per la determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'*art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif.* e secondo l'*art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.* con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 2020 e 0,10% per il 2021.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (*art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif.*).

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell'IVA indetraibile sono indicati nei seguenti centri di costo:

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base dei costi preventivi dell'anno 2021 *in base alla determinazione 002/DRIF/2020 articolo 1.5 lettera b.*

Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Secondo quanto previsto dal metodo MTR vengono dettagliati i ricavi ottenuti dalla vendita di materiali e energia, i quali verranno ricondizionati mediante l'applicazione del fattore di Sharing.

- **Valore Ar = 0**
- **Valore Arconai = 0**

Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata, i fattori di sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali suggeriti all'ATO per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

$$b = 0,6$$
$$b(1+\omega a) = 0,84$$

Calcolo dei costi operativi incentivanti

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio. Fermo restando l'applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo "Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie" si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti.

COiv = 0

COif = 0

Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni

In base alle disposizioni dell'autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2021 risultano i seguenti:

VALORE PG = 0,00%

VALORE QL = 0,00%

Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19

In base alle disposizioni dell'autorità le componenti di costo COVTV e COVTF 2021 destinate alla copertura dei costi in relazione all'emergenza sanitaria fanno riferimento a:

- **COVTV 2021:** Variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia differenziate che indifferenziate (CTS e CTR) (art. 7bis comma 1 MTR 443/2019/R/RIF);
- **COVTF 2021:** Variazioni della componente di spazzamento e lavaggio strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni (art. 7bis comma 2 MTR 443/2019/R/RIF);

In relazione ai costi da sostenere per l'annualità 2021 legate all'emergenza sanitaria COVID 19 il calcolo dei valori risulta il seguente:

COVTV, exp = € 0

COVTF, exp = € 0

Verifica valore del coefficiente C19 2021

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi che verranno sostenuti dal gestore o dal comune al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente:

VALORE C19 2020 = 0,00%

Valore dei costi a favore degli Enti Territoriali

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif) (determina 170/DAGR/2019), risultano pari a:

CO ONERI DI FINANZIAMENTO = € 5.000,00

Costi uso del capitale

Per l'anno $a = 2021$, i costi d'uso del capitale CK_a , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
 - Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione dell'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE (art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/rif);
 - R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
 - $RLIC_a$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso del servizio del ciclo integrato.
-

Determinazione del valore della Componente a congruaglio

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento per l'anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed è quindi stato aggiornato sulla base dell'indice medio ISTAT dello 0.90 % (art. 15 comma 15.2 MTR 443/2019/R/rif).

Il congruaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno 2019. In particolare:

$$RCTV,a = \sum TV_{a-2new} - \sum TV_{a-2}$$

$$RCTF,a = \sum TF_{a-2new} - \sum TF_{a-2}$$

Fattore di Sharing proventi $\bar{b}$

Ai fini della determinazione del valore del congruaglio da considerare in parte variabile nel PEF 2021 si necessita l'applicazione, per ridefinire i proventi AR e ARCONAI secondo l'MTR, del fattore di sharing dei proventi $\bar{b}$. Esso viene così determinato:

se la somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR CTR+CTS+CTR+CRD alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a congruaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferita al CONAI e ad altri ricavi è maggiore di 0 $\bar{b}$ può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo sempre 0,3. Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di $\bar{b}$ è pari a: 0,3

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico finanziario all'applicazione delle tariffe 2021 sono:

Conguaglio Variabile RC₂₀₂₁ € 0

Conguaglio Fissa RC₂₀₂₁ € 0

I congruagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui all'art. 16 dell'MTR 443/2019/R/rif.

Coefficiente di gradualità

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 delle legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni

Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,25
Valutazione performance Riutilizzo/Riciclo	-0,20
Valutazione soddisfazione Utente	-0,05
Coefficiente di gradualità	0,50

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021:

	GESTORE	COMUNE
Componente a conguaglio PV	0,00 €	0,00 €
Componente a conguaglio PF	0,00 €	0,00 €
Valore della rateizzazione min 1 max 4	1	1

Rate di conguaglio residue 2020

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021:

Rata Conguaglio Variabile RC₂₀₂₀ € 133.682,96 €
Rata Conguaglio Fissa RC₂₀₂₀ € - 23.159,50 €

VERIFICA DELLA CONDIZIONE PER LA RICLASSIFICAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_n}{\sum TV_{n-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$1.044.310,98 \text{ €} / 951.371,17 \text{ €} = 1,09$$

☒ **valore limite rispettato:** la condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2020.

☐ **valore limite superiore 1,2:** La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€ -

☐ **valore limite inferiore 0,8.** La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

€ -

LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell'anno precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da $1 +$ tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2021

T_a = Tariffa PEF 2021

T_{a-1} = Tariffa PEF 2020

ρ_a = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a = tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

X_a = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,4%

QL_a = coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

PG_a = coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente C192020 e il coefficiente C192021, rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore o dal comune al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 443/2019/R/rif).

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato.

$$\begin{array}{l} (1 + \rho_a) \quad 1,012 \\ 1.238.624,09 \text{ €} / 1.251.858,20 \text{ €} = 0,9894 \\ 0,9894 < 1,012 \text{ VALORE RISPETTATO} \end{array}$$

Comune di SERRA SAN BRUNO

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il

piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente **TABELLA 1**.

TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di SERRA SAN BRUNO		TARI 2021 Legge 147/2013
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA		
METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021		euro/anno
COSTO VARIABILE		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€	50.700,00
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€	400.000,00
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€	5.000,00
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€	429.808,01
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	-€	0,00
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	€	0,00
Articolo 7 ter. 1 COSEXPTV	€	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€	0,00
Fattore di Sharing – b		0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	-€	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	-€	0,00
Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	-€	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	€	0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)		0,5
Rateizzazione r		1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC _{TV} /r	€	0,00
Rata di conguaglio PV su MTR 2020	€	0,00
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	133.682,96
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020	€	0,00
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	-€	0,00
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PV	€	25.120,00
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	€	1.044.310,98
COSTO FISSO		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€	133.257,61
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	€	18.000,00
Costi generali di gestione – CGG	€	35.515,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	€	3.650,00
Altri costi – COal	€	5.000,00
Costi comuni – CC	€	60.165,00
Ammortamenti – Amm	€	16.550,00
Accantonamenti – Acc	€	0,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	0,00
- di cui per crediti	€	0,00
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	0,00
Remunerazione del capitale investito netto – R	€	4.000,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{ic}	€	0,00
Costi d'uso del capitale – CK	€	20.550,00
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	€	0,00
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	-€	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	€	0,00
Coefficiente di gradualità (1+g)		0,5
Rateizzazione r		1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+g)RC _{TF} /r	€	0,00
Rata di conguaglio PF su MTR 2020	€	0,00
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	-€	23.159,50
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	0,00
Oneri relativi all'IVA e altre imposte PF	€	3.500,00
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	€	194.313,11
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	€	1.238.624,09
Attività esterne Ciclo Integrato RU incluse nel PEF	€	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020	€	6.439,72
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	€	0,00
%RD		50,41 %
TOT PEF	€	1.238.624,09

ALLEGATO "A"

Ambito tariffario di Serra San Bruno		Ciclo integrato RU		Ciclo integrato RU (TOT PEF)	
		Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i gestore/i del/i Comune/i		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT		50.700,00 €		50.700,00 €	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS			400.000,00 €	400.000,00 €	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CRT			5.000,00 €	5.000,00 €	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD		211.500,00 €	218.308,01 €	429.808,01 €	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{DP} IV					
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR					
Fattore di Sharing b					
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)			0,5		
Ricarichi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR ^{CONAI}					
Fattore di Sharing b(1+u)			0,84		
Ricarichi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+u)AR ^{CONAI}					
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC IV					
Coefficiente di gradualità (1+y)					
Numero di rate r					
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r					
Oneri relativi all'IVA indetraggibile			23.170,00 €	23.170,00 €	
IVA indetraggibile su base tariffaria e su base di costo (di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII)		154.200,00 €	154.200,00 €	308.400,00 €	
				308.400,00 €	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI		30.500,00 €	102.757,61 €	133.257,61 €	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC			18.000,00 €	18.000,00 €	
Costi generali di gestione CGG		6.500,00 €	27.015,00 €	33.515,00 €	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD		3.850,00 €		3.850,00 €	
Altri costi CO ^{AI}			5.000,00 €	5.000,00 €	
Costi comuni CC		10.150,00 €	50.075,60 €	60.225,60 €	
Ammortamenti Anam		16.550,00 €		16.550,00 €	
Accantonamenti Acc					
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche					
- di cui per crediti					
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento					
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie					
Remunerazione del capitale investito netto R		4.000,00 €		4.000,00 €	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{AC}					
Costi d'uso del capitale CK					
Costi operativi incentivanti (di cui all'articolo 8 del MTR CO ^{DP} IV)		20.550,00 €		20.550,00 €	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC IV					
Coefficiente di gradualità (1+y)					
Numero di rate r					
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{IV} /r					
Oneri relativi all'IVA indetraggibile			3.500,00 €	3.500,00 €	
IVA indetraggibile su base tariffaria e su base di costo (di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII)			3.500,00 €	3.500,00 €	
				3.500,00 €	
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII					

Legenda esile

compilazione libera
non compilabile
colle costanti fornite
colle costanti fornite da

Deviazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRF/2020		€	223.500,00	204.700,00	17.800,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV_{2020}^{att}					
Numero di rate r'					
Rata annuale $RCHD_{2020}$ $RCHD_{2020}/r'$					
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR					
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR					
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU_{2020}					
Quota (relativa ai costi variabili dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021)					
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2018}/RC_{2020})/r_{2020}$ (da PEF 2020)					
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 RC_{2020} r_{2020} (da PEF 2020)					
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COF_{2020}^{att}					
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR					
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR					
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20 RCU_{2020}					
Quota (relativa ai costi fissi dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021)					
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2018}/RC_{2020})/r_{2020}$ (da PEF 2020)					
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 RC_{2020} r_{2020} (da PEF 2020)					
Verifica del limite di crescita					
Variazione rispetto agli obiettivi di crescita differenziale Y_1					
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2					
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3					
Verifica del limite di crescita					
Coefficiente di recupero di produttività X_1					
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_1					
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_1					
Coeff. per l'emergenza COVID-19 CT_1					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita della produttività					
Verifica del limite di crescita					
Grandezze fisico-tecniche					
Raccolta differenziata %					
Costo unitario effettivo - CUEff $Cost/kg$					
Abbigliamento standard $Cost/kg$					
Costo medio settore $Cost/kg$					
Coefficiente di gradualità					
Variazione rispetto agli obiettivi di crescita differenziale Y_1					
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y_2					
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio Y_3					
Verifica del limite di crescita					
Coefficiente di recupero di produttività X_1					
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q_1					
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_1					
Coeff. per l'emergenza COVID-19 CT_1					
Parametro per la determinazione del limite alla crescita della produttività					
Verifica del limite di crescita					

$\Sigma TV_{0,t}$		C	1238.424,12 €
$\Sigma TF_{0,t}$		E	951.371,17 €
ΣI_{max}		E	300.487,03 €
$\Sigma I_{max} - \Sigma TF_{0,t}$		C	1.238.424,12 €
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		C	1.238.424,12 €
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MFR			
Riclassifica TV ₀		E	
Riclassifica TF ₀		E	
Attività esterne Ciclo Integrato RU		G	
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (non computate)			
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)		C	
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019		C	
di cui quota residua nella componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C	
di cui quota residua nella componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019		C	
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/UE (relativa a RCND _{0,t})		C	
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)		C	231,047

Appendice 2

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	Errore. Il segnalibro non è definito.
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	2
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	2
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	2
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	2
3.1.3	Fonti di finanziamento	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	3
3.2.1	Dati di conto economico	3
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	4
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	4
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	4
4.1	Attività di validazione svolta	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.3	Costi operativi incentivanti	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	4
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	5

1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune di Serra San Bruno gestisce l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, in quanto l'attività di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento strade viene gestito dalla ditta MAR Service Srl. Inoltre, l'Ente Territorialmente Competente, essendo costituito ma non operativo l'ente di governo dell'ambito (ATO di Vibo Valentia), è individuato nel comune di Serra San Bruno stesso.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Di seguito viene riportata una descrizione dei dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel*.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il comune di Serra San Bruno non ha effettuato alcuna variazione di perimetro (PG).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il comune di Serra San Bruno non ha effettuato alcuna variazione delle caratteristiche del servizio (QL). Il comune ha effettuato la raccolta differenziata per gli anni 2018 e 2019 conseguendo una percentuale di differenziata pari a 36,54% per il 2018 e 38,70% per il 2019.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il comune di Serra San Bruno non ha alcuna fonte di finanziamento derivanti da mezzi terzi relativa alla TARI. Il finanziamento del servizio avviene con fonti di bilancio comunale.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati sono stati imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno 2021 in previsione in base alla determinazione 002/DRIF/2020 articolo 1.5 lettera b:

Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del MTR, il gestore tenuto alla predisposizione del PEF deve:

b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno e porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019.

L'attuale gestore a fronte dell'inizio dell'attività del 06/05/2021 ha inviato i costi riferiti alla raccolta rifiuti in maniera differenziata con il metodo porta a porta, per completezza il comune ha calcolato il PEF basandosi sui costi 2021 non applicando nessun conguaglio.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi in previsione dal comune nell'anno 2021. Per quanto riguarda i costi di competenza sono stati così distribuiti:

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 400.000,00 €

Voce capitolo di bilancio 1751 Spese gestione servizio smaltimento rifiuti 400.000 €

Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR 5.000,00 €

Voce capitolo di bilancio 1740 Spese servizi di smaltimento e conferimento 5.000 €

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 218.308,01 €

Voce capitoli di bilancio 1740 Spese per raccolta differenziata 15.000 €

Voce capitoli di bilancio 1745 Acquisto cassonetti RSU 5.000 €

Voce capitoli di bilancio 1753 Servizi ausiliari 2.000 €

Voce capitoli di bilancio 3353 Realizzazione isole ecologiche ed ecocentro 787,01 €

Voce capitoli di bilancio 1742 Spese per raccolta differenziata affidamento a terzi (vecchio gestore) 190.521 €

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL 102.757,61 €

Voce capitoli di bilancio 1731 Spese personale per lavaggio e spazzamento 59.861,07 €

Voce capitoli di bilancio 1732 Spese oneri previdenziali personale per lavaggio e spazzamento 19.085,84 €

Voce capitoli di bilancio 1733 Spese IRAP personale per lavaggio e spazzamento 4.960,70 €

Voce capitoli di bilancio 1735 Spese per il vestiario di servizio personale lavaggio e spazzamento 3.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1743 Spese personale straordinario per lavaggio e spazzamento 10.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1743 Spese IRAP straordinario personale per lavaggio e spazzamento 850,00 €

Voce capitoli di bilancio 1743 Spese oneri previdenziali straordinario personale per lavaggio e spazzamento 2.541,00 €

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC 18.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1759 Spese riscossione TARI 18.000,00 €

Costi generali di gestione **CGG** 27.015,00 €

Voce capitoli di bilancio 1738 Manutenzione automezzi 5.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1739 Spese di gestione diretta del servizio 10.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1740 Servizi amministrativi 1.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1753 Noleggio attrezzature 2.000,00 €

Voce capitoli di bilancio 1756 Tassa automobilistica 715,00 €

Voce capitoli di bilancio 1756 Assicurazioni automezzi 8.300,00 €

Altri costi - **COal** 5.000,00 €

Voce capitolo di bilancio 1752 Compartecipazione spese ATO rifiuti 5.000,00 €

Ai fini dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno, i costi sono aggiornati sulla base della media dell'indice ISTAT per le famiglie e operai ed impiegati. Gli Oneri relativi all'IVA indetraibile sono pari a 28.620,00 €

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Dalle fonti contabili del comune di Serra San Bruno relativi all'anno 2021 non risultano ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia né di ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. In particolare il Comune di Serra San Bruno comunica che le deleghe riferite al CONAI, come da contratto, sono state cedute alla ditta che gestisce la raccolta.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Il comune di Serra San Bruno non ha inserito a PEF costi del capitale.

3.3 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

Ai sensi del comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, dal totale del PEF prima di procedere al calcolo delle tariffe degli utenti vanno sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge n. 248/2007, per un valore di € 6.439,72;

Complessivamente le detrazioni al PEF ammontano a € 6.439,72.

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

L'Ente territorialmente competente ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario grezzo e specificatamente:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

I coefficienti per il miglioramento della qualità (QL) e delle modifiche del perimetro gestionale (PG) sono stati impostati a 0 in quanto il gestore non ha effettuato alcuna variazione nelle attività gestionali. L'ente ha deciso di inserire come coefficiente di recupero di produttività (X) 0,5% in base alla percentuale di raccolta differenziata.

4.3 Costi operativi incentivanti

Il comune di Serra San Bruno non ha valorizzato le componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il rapporto tra entrate tariffarie 2020 ed entrate tariffarie 2021 è pari a 0,9894 ed è minore al limite 1,012 (1+p).

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Non è stato calcolato conguaglio nel PEF 2021 dal comune di Serra San Bruno come da *determinazione 002/DRIF/2020 articolo 1.5 lettera b* porre pari a zero le componenti RC relative agli anni 2018 e 2019. Il costo unitario effettivo (CU_{eff}) per il 2019 è risultato maggiore del benchmark ovvero del fabbisogno standard fissato per il comune di Serra San Bruno pari a 31,71 (CU_{eff} Serra San Bruno 37,25 < 31,71). Sulla base della tabella 16.6 del MTR relativamente ai valori $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$, l'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati, ha scelto i seguenti valori:

$\gamma_1 = -0,25$ (Non è stato raggiunto la percentuale di raccolta differenziata pari al 75%)

$\gamma_2 = -0,20$

$\gamma_3 = -0,05$ (Assenza carta dei servizi)

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Per quanto riguarda i coefficienti dei fattori di sharing, il Comune di Serra San Bruno ha applicato i coefficienti $b = 0,6$ per un totale del Fattore di Sharing $b(1+\omega)$ pari a 0,84.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Il comune ha inserito nel PEF per l'anno 2021 la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR. Il totale del conguaglio per l'anno 2021 è pari a 110.523,47 ed è così determinato:

Conguaglio Costi Variabili

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	401.048,89 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	133.682,96 €

Conguaglio Costi Fissi

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	" 69.478,49 €
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	3
Rata annuale congruaggio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 <i>RCU_{Tr}</i>	- 23.159,50 €

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO BARILLARI ALFREDO

NATO A NAPOLI

IL 08/02/1985

RESIDENTE IN SERRA SAN BRUNO

VIA ALFONSO SCRIVO N.6

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO

AVENTE SEDE LEGALE IN SERRA SAN BRUNO VIA PIAZZA CARMELO TUCCI,1

CODICE FISCALE 00278200795 PARTITA IVA _____

TELEFAX TELEFONO 0963779436

INDIRIZZO E-MAIL INFO@COMUNE.SERRASANBRUNO.VV.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 21/07/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE.

DATA

21/07/2021

IN FEDE



IL SINDACO

Dott. Alfredo Barillari



ALLEGATO B

CODICE	CATEGORIA	TIPO SUDIZIONE	RISULTAZIONE	TOT. IMMOBILI	TOT. SUPERFICIE	TARIFFA FISSA 2021	TARIFFA VARS. 2021
TARIFFE	UTENZE DOMESTICHE						
1. 1	Un componente	Unico occupante -20.00%	30	3	239	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Casamento > 300 mq-0.00%		1	95	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 lett b - unico occupante over 65 1500-		1	68	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 lett a - unico occupante residente-20.00%	20	34	2357	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 - lett. d - uso stagionale oltre-10.00%	10	3	406	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 - lett c - uso stagionale-10.00%	10	4	335	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%	10	1	58	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%	10	1318	115586	0,493953	158,852361
1. 1	Un componente	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%		75	8531	0,493953	158,852361
1. 2	Due componenti	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%	10	10	739	0,509995	256,627235
1. 2	Due componenti			2	210	0,509995	256,627235
1. 2	Due componenti			608	71263	0,509995	256,627235
1. 3	Tre componenti	Art. 30 lett a - unico occupante residente-20.00%	20	1	80	0,517867	275,937185
1. 3	Tre componenti	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%	10	7	466	0,517867	275,937185
1. 3	Tre componenti			514	59504	0,517867	275,937185
1. 3	Tre componenti			1	271	0,517867	275,937185
1. 4	Quattro componenti	Uso stagionale-0.00%		0	73	0,523505	291,014672
1. 4	Quattro componenti	Casamento > 300 mq-0.00%		0	24	0,523505	291,014672
1. 4	Quattro componenti	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%	10	2	395	0,523505	291,014672
1. 4	Quattro componenti			395	50734	0,523505	291,014672
1. 5	Cinque componenti			145	15049	0,535739	583,159216
1. 5	Cinque componenti			1	300	0,535739	583,159216
1. 5	Cinque componenti	Art. 30 lett a - unico occupante residente-20.00%	20	1	93	0,535739	583,159216
1. 5	Cinque componenti	Art. 30 - lett a) b) c) d) -10.00%	20	1	93	0,535739	583,159216
1. 5	Cinque componenti			51	4016	0,535739	583,159216

TARIFFE	CATEGORIE	UTENZE NON DOMESTICHE	TIPO RIDUZIONE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		
2	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		Rid. rifiuti speciali-30.00%
3	Autorimesse e magazzini con alcuna vendita diretta		
4	Campieri distributori carburanti, impianti sportivi		Art 31 - distributori di carburante-10.00%
5	Campieri distributori carburanti, impianti sportivi		
6	Alberghi con ristorazione		
7	Alberghi senza ristorazione		
8	Case di cura e riposo		
9	Ospedali		
10	Uffici, agenzie, studi professionali		Rid. rifiuti speciali-30.00%
11	Uffici, agenzie, studi professionali		Art 31 - ambulatori medici e dentistici-10.00%
12	Uffici, agenzie, studi professionali		Art 30 - lett ai bi ci di)-10.00%
13	Uffici, agenzie, studi professionali		
14	Sanche ed istituti di credito		
15	Negozi abbigliamento calzature, libreria, cartoleria		Rid. rifiuti speciali-30.00%
16	Negozi abbigliamento calzature, libreria, cartoleria		
17	Eccelle, farmacia, tabaccai, gioielli, orologi		
18	Negozi artigianali quali filaterie, torce e tessuti		
19	Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere, b.		Art 31 - falegnamerie-10.00%
20	Attività artigianali tipo botteghe falegnamerie, idra		
21	Attività artigianali tipo botteghe falegnamerie, idra		
22	Carrozzeria, autoricambi, elettrauto		Art 31 - autocarri, elettrauto, gommini-10.00%
23	Carrozzeria, autoricambi, elettrauto		
24	Attività industriali con operazioni di produzione		
25	Attività artigianali di produzione beni specifici		Rid. rifiuti speciali-30.00%
26	Attività artigianali di produzione beni specifici		
27	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticceria		
28	Boulangerie, pasticceria		
29	Supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e form		Rid. rifiuti speciali-30.00%
30	Supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e form		Art 30 - lett ai bi ci di)-10.00%
31	Supermercati pane e pasta, macelleria, salumi e form		
32	Pasticcerie alimentari e brioche		
33	Distributori periferici, fiori e piante, pizza a tagg		

CODICE CATEGORIA

CODICE	CATEGORIA	TIPO RIDUZIONE	REDUZIONE	TOT. IMMOBILI	TOT. SUPERFICE	TARIFFA FISSA 2021	TARIFFA VARIAB. 2021
2. 1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu		25	4	781	0,456451	2,770123
2. 4	Campings, distributori carburanti, impianti sportivi	Ed. rif. ratei speciali-30,00%	25	1	386	0,650409	3,190538
2. 4	Campings, distributori carburanti, impianti sportivi		25	3	502	0,650429	3,190538
2. 7	Abergois con assicurazione	Art 31 - distributori di carburante-10,00%	25	3	3098	0,903959	5,012511
2. 8	Abergois senza assicurazione		25	4	462	0,253883	€ 18.339,22
2. 13	Negozi abbigliamento, calzature, stoffe, canoteria		25	5	320	0,958619	€ 2.577,09
2. 13	Negozi abbigliamento, calzature, stoffe, canoteria		25	89	10351	0,958619	€ 4.541,682
2. 17	Attività artigianali tipo botteghe, pasticceria, b		25	16	711	0,804135	€ 4.331,123
2. 22	Ristoranti, trattorie, asfette, gelaterie, pub		25	26	2803	€ 3.679,75	€ 2.759,21
2. 24	Saracche, pasticceria		25	25	2493	€ 36.208,37	€ 19.656,58
2. 27	Ortolfrutta, peschiera, fiori e piante, pizza ai tagli	Rid. rifiuti speciali-30,00%	25	25	2493	€ 31.355,95	€ 16.315,56
2. 28		Art 31 - ambulatori medici e dentisti-10,00%	25	17	531	€ 1.426,56	€ 3.505,61
						€ 146.795,44	€ 1.500,96,83

3649-2512



CITTA' DI VIBO VALENTIA

A.T.O. n.4 -- Vibo Valentia

Prot. n. 30915

29 GIU. 2021

AI Sindaci

Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) TARI -- richiesta validazione dati .

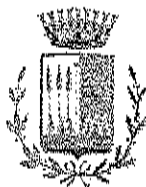
Come già comunicato con nota prot 55050 del 17 dicembre 2020, considerato che l'ATO 4 Vibo Valentia non ha ancora avviato l'esecuzione del piano d'ambito e pertanto tutti i comuni gestiscono il servizio autonomamente, si precisa che questo ufficio non può validare i PEF dei comuni così come richiesto dalla Delibera ARERA 443/2019.

Si porgono cordiali saluti

IL DUC ATO VIBO VALENTIA

D.ssa Adriana Teti





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**AVENTE AD OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D. LGS.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Mannella Raffaele Responsabile dell'Ufficio Tributi ed Entrate Comunali – ai sensi degli artt.49, Comma 1, come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Serra San Bruno li 23/07/2021

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Ed Entrate Comunali
Rag. Raffaele Mannella



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1,
come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ☒ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
 - NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese
a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
Provincia di Vibo Valentia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 10 Data 26/07/2021	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Validazione Piano Economico Finanziario e Approvazione delle tariffe: anno 2021".
----------------------------------	--

Il sottoscritto Dott. Giovanni Francesco AGOSTINO nella sua qualità di REVISORE DEI CONTI del Comune di Serra San Bruno, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/04/2019, immediatamente eseguibile.

VISTA la deliberazione di ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

VISTA la deliberazione di ARERA n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020, con cui sono stati introdotti nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021, con particolare riferimento all'adeguamento dei valori monetari sulla base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, a seguito delle citate delibere ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTI i documenti consegnati al sottoscritto via e-mail per la verifica e il rilascio del parere: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale - PEF finale 2021 gestore Comune di Serra San Bruno - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2021, Dichiarazione di veridicità - Comunicazione A.T.O. n. 4 di Vibo Valentia - Tariffe TARI 2021;

VISTI i prospetti di calcolo ed i dati relativi ai conteggi effettuati dal Comune di Serra San Bruno, secondo le prescrizioni fornite da ARERA;

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, la correttezza e la veridicità dei dati contabili utilizzati, e la presenza dei contenuti minimi richiesti dalla normativa;



CONSIDERATO che la nuova scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di TARI, è stata prorogata al 31.07.2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30.06.2021);

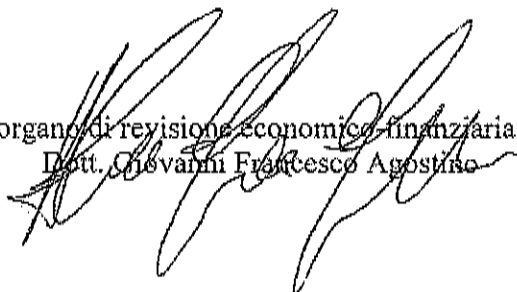
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3, del D. Lgs. n. 174/2012, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Tutto quanto in premessa e per quanto di competenza,

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere favorevole sull'attendibilità e sulla validità dei dati, risultanti dal Piano Economico Finanziario 2021, secondo le prescrizioni delle Delibere 443/2019 e 493/2020 di ARERA, e tariffe TARI 2021.

L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott. Giovanni Francesco Agostino





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile
--	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 27/08/2021
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera :

- ☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- ☐ Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE